



**COMUNE DI RANICA**  
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'INDIVIDUAZIONE DELLA  
SITUAZIONE ECONOMICA PER  
L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI  
SOCIALI AGEVOLATE.**

- **LEGGE 27.12.1997, N. 449**
- **D.LGS. 31.03.1998, N. 109**
- **D.P.C.M. 7.05.1999, N. 221**
- **D.LGS. 03.05.2000, N. 130**

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 14.07.2000
- Ripubblicato in data 10.08.2000

<b>ART. 1</b> .....	<b>3</b>
<b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 2</b> .....	<b>3</b>
<b>INTEGRAZIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 3</b> .....	<b>3</b>
<b>INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 4</b> .....	<b>4</b>
<b>MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 5</b> .....	<b>5</b>
<b>MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 6</b> .....	<b>6</b>
<b>INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE</b> .....	<b>6</b>
<b>ART.7</b> .....	<b>6</b>
<b>MODALITA' ATTUATIVE</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 8</b> .....	<b>7</b>
<b>COMPETENZE</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 9</b> .....	<b>8</b>
<b>NORME INTEGRATIVE</b> .....	<b>8</b>
<b>ART. 10</b> .....	<b>8</b>
<b>PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO</b> .....	<b>8</b>

## **Art. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento e' diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

## **Art. 2**

### **INTEGRAZIONI**

1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:
  - A) Ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - B) Ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

## **Art. 3**

### **INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE**

1. La valutazione della situazione economica del richiedente e' determinata, con riferimento al nucleo familiare, composto, salvo diverse successive disposizioni legislative, dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi. Per l'esatta individuazione del nucleo familiare si farà comunque riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.lgs. 31.03.1998, n. 109 come modificato dall'art. 2, comma 1 del D.lg. 03.05.2000, n. 130.
2. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti secondo le modalità di seguito specificate ed applicando gli eventuali fattori correttivi.
3. Ai fini del calcolo dell'I.S.E.E., si terra' conto di eventuali rilevanti variazioni, che dovranno essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

**Art. 4**  
**MODALITÀ DI**  
**CALCOLO DEL**  
**REDDITO**

integrativa, qualora le stesse si verifichino successivamente al periodo cui e' riferita la dichiarazione presentata contestualmente all'istanza.

1. **Il reddito** si calcola sommando di ciascun componente il nucleo familiare:
  - A) Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (unico: rigo RN 1 – 730: quadro di calcolo IRPEF, rigo 6) al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini Iva.  
Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti.  
In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione degli enti erogatori.
  - B) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
  - C) Il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare considerato nelle componenti specificate ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della richiesta.
2. Da tale somma si detrae, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione; il valore del canone annuo, fino alla concorrenza dello stesso, per un importo massimo di L. 10.000.000=. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

## **Art. 5**

### **MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO.**

**Il patrimonio** si calcola sommando di ciascun componente il nucleo familiare:

- A) il valore dell'imponibile dei fabbricati, terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Il valore suddetto è calcolato indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.
- Dalla somma dei valori così determinati, si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o la costruzione dei predetti fabbricati. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione come sopra definito, nel limite massimo di L. 100.000.000=. Questa detrazione è alternativa a quella indicata al punto 2. del precedente articolo.
- B) Il valore del patrimonio mobiliare, così come specificato dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 221/99 già citato.
- Il valore complessivo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare, è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso. Tali classi di riferimento sono individuabili dal modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 6 del D.lgs. 109 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, appositamente predisposto dall'Amministrazione.
2. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a £ 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'art. 4.
3. L'ammontare del patrimonio, determinato come sopra, viene moltiplicato per un coefficiente di 0.20.

## Art. 6

### **INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE**

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal risultato ottenuto, applicando gli artt. 4 e 5, rapportato al parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui al presente articolo, incrementato delle maggiorazioni dovute.
2. Per ogni singolo servizio o prestazione la giunta comunale determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.
3. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

N. dei componenti	Parametro
<b>1</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>	<b>1.57</b>
<b>3</b>	<b>2.04</b>
<b>4</b>	<b>2.46</b>
<b>5</b>	<b>2.85</b>

4. I parametri sopra citati sono maggiorati nel modo seguente:
  - maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente.
  - maggiorazione di 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
  - maggiorazione di 0.5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3 comma 3, della *legge 5 febbraio 1992, n.104*, o di invalidità superiore al 66%.
  - maggiorazione di 0.2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

## Art.7

### **MODALITA' ATTUATIVE**

1. Tutte le domande di cui all'art. 1 devono essere presentate all'ufficio servizi sociali del Comune.
2. Unitamente alla domanda il richiedente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, di validità annuale, resa ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente tutte le informazioni necessarie ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare.

3. Tale dichiarazione dovrà contenere tutte le informazioni necessarie all'applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti.
4. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che, nel caso di concessione delle prestazioni di cui all'art.1, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuare verifiche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.
5. A tal fine, il richiedente dovrà specificare il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
6. L'ufficio competente predisporrà una modulistica chiara e di semplice compilazione.
7. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta sui modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione Comunale.
8. Il richiedente dovrà esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
9. Il richiedente presenterà, se in suo possesso, l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica rilasciatagli dall'Amministrazione Pubblica alla quale ha presentato la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 del D.lgs. 109/98.
10. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o ai servizi agevolati.

**Art. 8**  
**COMPETENZE**

1. Le agevolazioni saranno concesse con atto del responsabile del settore cui fa parte il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

**Art. 9**  
**NORME**  
**INTEGRATIVE**

**Art. 10**  
**PUBBLICITA' DEL**  
**REGOLAMENTO**

2. Spetta al responsabile del servizio, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 18.05.2000, espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione, utilizzando ogni strumento ritenuto opportuno, compreso il confronto tra quanto oggetto della dichiarazione e i dati in possesso del sistema informativo del ministero delle finanze.
  
1. Tutte le disposizioni integrative e correttive, emanate successivamente, sia dallo Stato che dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
  
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa sopra ordinata.
  
1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.